

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66

CODICE ENTE N. 11299

21/12/2010

OGGETTO: RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE -

L'anno **duemiladieci** il giorno **ventuno** del mese di **Dicembre** alle ore **21.00**, nella Sede Municipale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** di **PRIMA** convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

	Carica	Presente
Bonazzi Ermanno	Sindaco	SI
Pasini Maria Angela	Vice Sindaco	SI
Perotti Manuele	Assessore-Consigliere	SI
Torri Pierangelo	Consigliere	SI
Cuomo Ulloa Francesca	Assessore-Consigliere	AG
Bruni Matteo	Consigliere	SI
Thierry Emanuele Rodolfo	Consigliere	SI
Bertolini Maria Candida	Assessore-Consigliere	AG
Gelosa Davino	Assessore-Consigliere	SI
Chiolini Marco	Consigliere	SI
Strazzi Gianfranco	Consigliere	SI
Micucci Domenico	Consigliere	SI
Rinaldi Sebastiano	Consigliere	SI
Catalani Pierlucas	Consigliere	AG
Bettolini Pietro	Consigliere	AG
Clenzi Andrea Angelo	Consigliere	SI
Ragni Oscar	Consigliere	SI
Presenti n°13		Assenti giustificati n° 4
		Assenti n° 0
D'Alessandro Antonio	Assessore Esterno	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **NIGRO Dott.ssa FAUSTA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO Sig. **BONAZZI ERMANNO**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Segretario Comunale che, su richiesta del Sig. Sindaco, illustra in sintesi la deliberazione di cui si propone l'approvazione.

Udito il Sig. Sindaco il quale aggiunge che tale partecipazione aveva senso fintanto che erano affidati in house dei servizi ad ASM (i rifiuti, l'acqua, i trasporti ecc.) comunque, per il momento, si fa la ricognizione: la decisione di cedere la quota, non essendo per noi obbligatorio, è rimandata ad altro atto.

Conclusi gli interventi come sopra riportati per sunto.

PREMESSO.

- Che l'art.3 comma 28 della legge 244/2007 impone alle Amministrazioni locali la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie dirette e indirette per verificarne il rispetto dei limiti previsti dalla citata legge;
- Che l'art.3 comma 27 della legge 244/2007 stabilisce che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n.165/2001, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- La medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs 165/2001, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- L'art.3 comma 28 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzate dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- L'art.3 comma 29 legge 244/2007 ha inizialmente previsto la scadenza entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa legge entro la quale gli enti dovevano effettuare la ricognizione;
- Con le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art.71 legge 69/2009 il termine di diciotto mesi è stato sostituito con trentasei mesi, per cui il termine ultimo entro cui i Consigli comunali devono esprimersi circa la strumentalità delle società partecipate è il 31 dicembre 2010;
- L' art.14 c. 32 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, vieta ai Comuni sotto i 30.000 abitanti di costituire società e prevede , per gli stessi, di disporre, entro il 31 dicembre 2010, la cessione o la messa in liquidazione delle società già costituite, a meno che la partecipazione non sia paritaria, ovvero costituita da più Comuni la cui popolazione supera i 30.000, 00 abitanti, caso in cui possono detenere la partecipazione di una sola società.

Accertato che questa amministrazione detiene le seguenti partecipazioni in una società costituita da più comuni la cui popolazione supera i 30.000 abitanti:

SOCIETA'/CONSORZIO	OGGETTO SOCIALE D'INTERESSE DELL'ENTE	NUMERO AZIONI	VALORE NOMINALE	% PARTECIPAZIONE
A.S.M.	SERVIZI IDRICI INTEGRATI- - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	38.000	€ 38.000,00	0,085%

Ritenuto, quindi sussistere i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della legge 244/2007, nonché del D.L. 78/2010, per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie dal momento che riguardano lo svolgimento di attività di produzione di servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e riguardano una partecipazione interessata da più comuni con popolazione superiore a 30.000,00 abitanti;

Visto lo statuto comunale;

Visto lo statuto della società partecipata da questo Ente;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

- 1) Di autorizzare, ai sensi degli artt. 3, comma 27 e 28 della legge 244/2007, e 14, c.32 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, il mantenimento sino a diversa disposizione, di tutte le partecipazioni possedute dal Comune nell'unica società che svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle funzioni istituzionali del Comune medesimo o comunque strumentali ad esse, demandando all'adozione di ulteriore specifico atto l'eventuale dismissione delle stesse non conseguente a disposizioni di legge;
- 2) Di inviare il presente atto al revisore dei conti dell'ente per gli eventuali adempimenti di propria competenza;
- 3) Di trasmettere il presente atto alla società partecipata, indicata in premessa, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- 4) Di pubblicare sul sito web del comune la presente deliberazione.